

Verbale n. 7 del 10/09/2022

L'anno 2022 il giorno 10 del mese di settembre alle presso la Sede Istituzionale dell'Ordine, Sala A. Conte, sita in via G. Carducci n. 11 in L'Aquila, il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi si riunisce con la presenza dei Consiglieri:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Perilli	Enrico	Presidente	X	
Cecilia	Maria Rosita	Vicepresidente	X	
Cerratti	Paola	Tesoriere	X	
Perazzini	Matteo	Segretario	X	
Pendenza	Giovanni	Consigliere	X	
Petrocco	Clementina	Consigliere	X	
Sangiuliano	Alessio	Consigliere	X	
Marchetti	Daniela	Consigliere	X	
Barnabei	Maria Cristina	Consigliere	X	
Mancini	Marco	Consigliere	X	
Di Rocco	Gloria	Consigliere	X	
Ciabattoni	Claudia	Consigliere		X
Di Girolamo	Francesca	Consigliere	X	
Di Fiore	Teresa	Consigliere	X	
Ciccocioppo	Maurizia	Consigliere	X	

Presenti n. 14 Assenti n. 1

Alle ore 16.17 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. La seduta è verbalizzata dal Consigliere Segretario dott. Matteo Perazzini.

Le Consigliere dott.ssa Gloria Di Rocco, la dott.ssa Danila Marchetti e dott.ssa Teresa di Fiore sono collegate online per mezzo della piattaforma Zoom.

Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione verbale seduta del 14.07.2022;
 - Comunicazioni del Presidente.
1. Iscrizioni, Cancellazioni e Trasferimenti;
 2. nomina membri consiglio direttivo Fondazione Ordine degli Psicologi Abruzzo;
 3. nomina referente per il coordinamento dei referenti della Psicologia Giuridica dei Consigli Territoriali, come da richiesta CNOP;
 4. delibera esternalizzazione servizio contabile, fiscale e del personale;
 5. delibera sospensione in base al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 come modificato dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito in Legge 3/2022
 6. contributo finanziario Notte Europea dei Ricercatori, Università di Chieti;
 7. acquisto pc;
 8. ratifica concessione patrocini;
 9. ratifica delibera Presidenziale n. 14/2022 del 26.07.2022 - Annotazioni elenco psicoterapeuti/e;
 10. ratifica delibera Presidenziale n. 15/2022 del 27.07.2022 - variazione bilancio a seguito del recepimento del CCNL - COMPARTO FUNZIONI CENTRALI TRIENNIO 2019 – 2021 e altre spese del personale;
 11. ratifica delibera Presidenziale n. 16/2022 del 27.07.2022 - Annotazioni elenco psicoterapeuti/e;
 12. ratifica delibera Presidenziale n. 17/2022 del 04.08.2022 - Iscrizioni
 13. ratifica delibera Presidenziale n. 18/2022 del 04.08.2022 - Annotazioni elenco psicoterapeuti/e;
 14. ratifica delibera Presidenziale n. 19/2022 del 05.08.2022 - Annotazioni elenco psicoterapeuti/e;
 15. ratifica delibera Presidenziale n. 20/2022 del 05.08.2022 - Revoca sospensione dott.ssa XXXXXXXXXX;
 16. ratifica delibera Presidenziale n. 21/2022 del 29.08.2022 - Annotazioni elenco psicoterapeuti/e;
 17. Varie ed eventuali.
 18. Nomina rappresentante Ordine ambito Distretto Sociale n. 17 “Montagna Pescara”;;
 19. annotazioni elenco psicoterapeuti/e;

Al termine dei lavori avrà inizio la sessione deontologica.

Il Presidente apre la discussione approfondendo le integrazioni a verbale della seduta del 14.07.2022, partendo dalle dichiarazioni trasmesse al Consigliere Segretario dott. Matteo Perazzini per mezzo PEC in data 17.07.2022 dal Consigliere dott. Giovanni Pendenza condivise dai Consiglieri: Clementina Petrocco, Daniela Marchetti, Maria Cristina Barnabei, Francesca Di Girolamo, Teresa Di Fiore, a seguito di un'attenta lettura il Consigliere Segretario in data 30/08/22 Prot. n. 6180/2022 ha risposto al Consigliere dott. Giovanni Pendenza che:

- “la nota che viene inviata per l’inserimento a verbale delle proprie dichiarazioni, come specificato più volte dal Presidente, deve riportare la trascrizione esclusivamente di quanto dichiarato in Consiglio e non ulteriori riflessioni non esposte in sede di dibattito consiliare;
- le dichiarazioni di altri membri del Consiglio, nella fattispecie del Presidente, è mio esclusivo compito trascriverle nel verbale; pertanto, la sua nota dovrebbe riportare esclusivamente le sue dichiarazioni esposte durante la seduta consiliare e non quelle di altri”.

Il dott. Giovanni Pendenza ha inviato in data 09/09/22 una seconda revisione, condivise dai Consiglieri: Clementina Petrocco, Daniela Marchetti, Maria Cristina Barnabei, Francesca Di Girolamo, Teresa Di Fiore, vengono discusse in Consiglio e inserite le dichiarazioni idonee a quanto già espresso.

La Tesoriera dott.ssa Paola Cerratti in data 10.09.22 ha inoltrato al Consigliere Segretario dott. Matteo Perazzini per mezzo email delle precisazioni da inserire a verbale al punto 15 dell'o.d.g.

Il Presidente pone a votazione il verbale della seduta del 14.07.2022:

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Comunicazioni del Presidente, il prof. Enrico Perilli prende parola rimarcando lo sblocco dell'annosa vicenda dei voucher per la formazione che si protraeva da svariati anni. Il Presidente da la parola alla Vicepresidente la dott.ssa Maria Rosita Cecilia che informa il Consiglio in merito all'importante traguardo raggiunto e conseguente comunicazione trasmessa tramite la *newsletter* dell'Ordine a tutti gli iscritti e le iscritte.

Il Presidente richiama all'approvazione da parte del CNOP del Protocollo di intesa con l'ANCI, comunica che si è provveduto, dopo una serie di incontri, alla sottoscrizione del Protocollo di intesa con ANCI Regionale con Presidente Gianguido D'Alberto e l'Ordine Regionale degli Psicologi.

Sul Bonus psicologico informa che non ci sono novità.

Riguardo alla Legge Psicologo Territoriale, il Presidente mette al corrente che la medesima è estata definita, la Commissione l'ha approvata all'unanimità e il suo iter conclusivo è il passaggio in Consiglio Regionale. Ad oggi, informa sulla mancata copertura di bilancio.

In merito al concorso di mobilità, approvato nei precedenti Consigli, per l'inserimento presso gli uffici di un funzionario inquadrato con categoria C, è stata formata la commissione con Presidente il dott. Carlo Pirozzolo e membri dott. Enrico Sechi e la dott.ssa Loredana Taccone.

Si è, inoltre, provveduto ad approfondire il tema dell'anzianità d'iscrizione e la matricola, il Presidente mette al corrente, dopo consultazione in CNOP e gli altri Ordini Regionali, che la nuova iscrizione prevede un nuovo numero di matricola, per quanto riguarda l'anzianità non c'è un parere univoco notificando che si è orientati a riconoscere l'anzianità.

Il Presidente informa il Consiglio sulla nuova variazione di bilancio che andrà fatta per adempiere al corretto pagamento della nuova piattaforma Namirial, prende la parola la Tesoriera dott.ssa Paola Cerratti comunicando al Consiglio che la passata consiliatura erogava un pagamento in eccesso alla precedente piattaforma Aruba. Si ritiene necessario comprendere l'arrivo delle future fatture per determinare o meno tale variazione che verrà votata in Consiglio.

Si passa al punto 1 all'o.d.g Il Presidente espone le iscrizioni, le cancellazioni ed i trasferimenti.
Delibera n. 76, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo";

Visto l'art. 2, comma 1, L. 56/89;

Visto l'art. 7, L. 56/89;

Visto l'art. 11 comma 1 Lett. a) Legge 56/89;

Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n.328 capo X "Professione di psicologo", art. 50 "Sezioni e titoli professionali" ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B...";

Viste le istanze di iscrizione alla Sezione A dell'Albo pervenute e regolarmente acquisite al protocollo dell'Ordine;

Viste le istanze di cancellazione dalla Sezione A dell'Albo pervenute e regolarmente acquisite al protocollo dell'Ordine;

Viste le istanze di Trasferimento dall' Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo ad altro Albo regionale come di seguito specificato pervenute e regolarmente acquisite al protocollo dell'Ordine;

-----**Delibera**

1. di **iscrivere** alla **Sezione A dell'albo degli Psicologi della Regione Abruzzo**, con attribuzione del relativo numero di iscrizione, i sotto elencati:

N. Iscr.	COGNOME E NOME	Luogo di Nascita	Prov.	Data di nascita
3766	MEROLLI OLGA	L'AQUILA	AQ	23.03.1986
3767	TRITELLA MIRCO	GIULIANOVA	TE	25.08.1972

3768	GIANSANTE ARIANNA	TERAMO	TE	04.02.1994
3769	LUCCI GLORIA	COSENZA	CS	28.10.1988
3770	GIORGI ELEONORA	AVEZZANO	AQ	02.12.1992
3771	COLUCCI PAOLA	L'AQUILA	AQ	05.06.1993
3772	CALIFANO MICOL	ROMA	RM	24.12.1993
3773	DI RENZO MICHELA	CHIETI	CH	25.11.1983
3774	COCCO MARTINA	ANANGNI	FR	12.07.1992
3775	D'AMICO MENY	CASTEL DI SANGRO	AQ	26.07.1992
3776	GALLO AZZURRA	ROMA	RM	02.08.1974

2. di Cancellare dall'Albo degli psicologi della Regione Abruzzo Sez. A

N. Iscr.	COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Pro v.	Data di nascita
1184 A	SAURO BARBARA	CHIETI	CH	18/05/1980
2391 A	COLACIOPPO GIUSEPPINA	LANCIANO	CH	03/09/1986
2235 A	FOSCHI SARA	PESCARA	PE	12/01/1987

3. di concedere il nulla osta al trasferimento ai sottoelencati richiedenti

N. Iscr.	COGNOME E NOME	Luogo di Nascita	Pro v	Data di nascita
1128 A	ROMANELLI SERENA	LANCIANO	CH	28/04/1981

Si passa al punto 2 all'o.d.g nomina membri consiglio direttivo Fondazione Ordine degli Psicologi Abruzzo; a seguito della deliberazione n.64 il Presidente informa in merito alle richieste di rinuncia di nomina come membri del Consiglio Direttivo della Fondazione da parte della dott.ssa Anna Paola Cardilli, dott. Luigi Zoppo e la dott.ssa Marida D'Angelo, vengono proposti n. 3 nuovi dottori e le dottoresse: Ernesto Albanello, Alessio Sangiuliano, Elena Berardinucci.

Il Consigliere dott. Giovanni Pendenza richiede al Consigliere Segretario dott. Matteo Perazzini l'inserimento della dichiarazione condivisa dai Consiglieri Clementina Petrocco, Daniela Marchetti, Maria Cristina Barnabei, Francesca Di Girolamo, Teresa Di Fiore: *“votiamo contro, non potendo avere una rappresentanza nella Fondazione”*.

Delibera n. 77,

-----**Il Consiglio**

Preso atto della partecipazione dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo alla Fondazione dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo, in qualità di socio fondatore Art. 1 Statuto della Fondazione,

Considerato l'Art. 8 dello Statuto della Fondazione nel quale è scritto: "il Consiglio dell'Ordine della Regione Abruzzo quale fondatore designa tra gli iscritti all'albo 5 candidati tra cui verranno eletti 2 componenti ..."

Preso atto della nota prot. n. 3846/2022 del 24/05/2022 del Presidente della Fondazione dott. Paolo Manfreda che sollecita la designazione dei componenti di nomina del Consiglio;

Richiamata la deliberazione n.64 del 14/07/2022;

Considerate le rinunce pervenute alla Segreteria dell'Ordine prot. n. 5456/2022 del 21/07/22, prot. n. 6430/2022 del 10/09/2022 e prot. n. 6431/2022 del 10/09/2022;

Considerata l'esperienza amministrativa maturata in diversi organismi di rappresentanza sia universitari, sia dell'Ordine degli Psicologi e anche dell'ENPAP dei colleghi e le colleghe:

Anna Paola Cardilli, Cinzia D'Amico, Marida D'Angelo, Luigi Zoppo e Arturo Tenaglia;

-----**Delibera**

Di indicare n.3 nuovi dottori e le dottoresse: Ernesto Albanello, Alessio Sangiuliano, Elena Berardinucci, della cinquina tra cui verranno eletti 2 componenti per il Comitato Direttivo e Scientifico della Fondazione dell'Ordine degli psicologi della Regione Abruzzo;

Approvato nella seduta consiliare del 10.09.2022

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: 8 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Sangiuliano, Mancini, Di Rocco, Ciccocioppo)

Contrari: 6 (Pendenza, Petrocco, Marchetti, Barnabei, Di Girolamo, Di Fiore)

Astenuti: 0

Si passa al punto 3 all'o.d.g nomina referente per il coordinamento dei referenti della Psicologia Giuridica dei Consigli Territoriali, come da richiesta CNOP; Il Presidente informa il Consiglio in merito alla richiesta pervenuta il 1 agosto 2022

Delibera n. 78,

-----**Il Consiglio**

Vista la legge 56/89 art. 12 comma b);

Visto il Regolamento Interno dell'Ordine degli Psicologi della Regione d'Abruzzo, art. 6 comma m);

Preso atto del prot. 22003251 del CNOP in data 01.07.22;

Vista la deliberazione n. 56 del 24 giugno u.s., con la quale è stato istituito il Comitato Tecnico per la Psicologia Giuridica presso il CNOP;

-----**Delibera**

di nominare come referente per il Coordinamento dei referenti per la Psicologia Giuridica dei Consigli Territoriali il Consigliere dott. Marco Mancini in qualità di un referente per il Coordinamento in oggetto, in virtù della lunga esperienza all'interno dell'Ordine e della conoscenza e sensibilità dei temi caratterizzanti l'attività Giuridica.

Approvato nella seduta consiliare del 10.09.2022

Proposta del Presidente: il Consigliere dott. Marco Mancini

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: 8 (Perilli, Cecilia, Sangiuliano, Mancini, Di Rocco, Cerratti, Perazzini, Ciccocioppo)

Contrari: 6 (Pendenza, Petrocco, Marchetti, Barnabei, Di Girolamo, Di Fiore)

Astenuti: 0

Proposta della Consigliera dott. Clementina Petrocco: la Consigliera dott.ssa Maria Cristina Barnabei

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: 6 (Pendenza, Petrocco, Marchetti, Barnabei, Di Girolamo, Di Fiore)

Contrari: 0

Astenuti: 8 (Perilli, Cecilia, Sangiuliano, Mancini, Di Rocco, Cerratti, Perazzini, Ciccocioppo)

Si passa al punto 4 all'o.d.g delibera esternalizzazione servizio contabile, fiscale e del personale;

prende la parola la Tesoriera la dott.ssa Paola Cerratti, informa il Consiglio sull'imminente necessita di rinnovo del servizio contabile in scadenza in data 30 settembre 2022. Vengono discusse in Consiglio le possibili opzioni da attuare per procedere tempestivamente all'inserimento di una figura deputata.

Delibera n. 79, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

PREMESSO

CHE il prossimo 30 settembre 2022 giunge in scadenza il contratto di servizio/consulenza fiscale, contabile ed amministrativa, affidato al dott. Manerin;

CHE il servizio in parola, di fatto, contempla lo svolgimento di tutte le attività contabili, fiscali, previdenziali, del lavoro e amministrative per conto dell'Ente;

CHE nell'organizzazione dell'Ente non esistono professionalità con competenze specifiche e idonee per assolvere al servizio in parola;

CHE a titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio di cui qui si tratta e che si intende esternalizzare, comprende le attività di ELABORAZIONE, PREDISPOSIZIONE e TENUTA con tutti gli adempimenti collegati, riguardanti il:

- Bilancio preventivo annuale;
- Bilancio consuntivo annuale;
- Gli adempimenti retributivi/contributivi/previdenziali/fiscali per il personale dipendente e gli Organi d'indirizzo;
- Mod. F24 per versamenti relativi alle ritenute d'acconto gestione split payment;
- Amministrazione/gestione del personale, calcolo cedolino con relativo riepilogo complessivo, predisposizione denuncia mensile INPS UNIEMENS e relativo invio telematico, predisposizione mod. F24 per versamenti, relativamente a tre dipendenti e per ogni mensilità;
- Aggiornamento retribuzione al personale dipendente al CCNL del Comparto funzioni centrali:
- Conto annuale del personale riguardante la consistenza del personale e le relative spese sostenute dall'Amministrazione;
- Computo compenso ai consiglieri;
- Certificazione Unica per gli Organi interni dell'Ordine, sia monocratici che collegiali;
- Determinazione accantonamento annuale trattamento di fine rapporto per ciascun dipendente;
- Determinazione premio INAIL in autoliquidazione con predisposizione denuncia annuale on-line;
- Certificazione Unica (CU) per ciascun lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, consulenti e collaboratori;
- Redazione dichiarazione sostituto d'imposta mod. 770, invio telematico certificazioni uniche e dichiarazione sostituto;
- Redazione mod. IRAP e relativo invio telematico;
- Determinazione IMU immobili e redazione mod. UNICO con relativo invio telematico;
- Assistenza al Revisore Unico;
- Gestione della piattaforma PagoPA per la generazione degli avvisi di pagamento e per la rendicontazione degli stessi;
- Registrazione documenti contabili, acquisizione/emissione fatture elettroniche per conto e nell'interesse dell'Ente;
- Consulenza ed assistenza professionale alle attività del Consiglio limitatamente agli argomenti e alle discussioni riferibili agli aspetti economici della gestione dell'Ordine e, comunque, ogni qualvolta il Presidente, il Tesoriere o altri componenti del Consiglio Direttivo dovessero richiedere il parere del professionista;
- Varie ed eventuali connesse/correlate ai predetti adempimenti e la tenuta della contabilità dell'Ordine, secondo i principi della contabilità finanziaria ed economica degli Enti pubblici, nel rispetto della normative vigenti in materia di contabilità pubblica e del regolamento di contabilità dell'Ente, inoltre, tutti gli adempimenti fiscali previsti dalla normativa vigente a carico dell'Ordine in materia di imposte dirette ed indirette, con la predisposizione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni e comunicazioni all'Agenzia delle Entrate ed ai Ministeri competenti.

RIBADITO che l'Ordine nella propria organizzazione non ha personale qualificato con la necessaria professionalità per assolvere ai predetti adempimenti;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'esternalizzazione del servizio;

VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio "*provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine...*";

VISTO l'art. 97 della Costituzione italiana, in particolare, il comma 1, il quale dispone che “*i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione*”;

VISTA la Legge 7.08.1990 n. 241 e, in particolare, l'art. 1 con riferimento ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;

VISTO l'art. 36, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., ivi comprese le modifiche transitorie introdotte dal DL 76/2020 convertito in legge L 120/2020 e del DL 77/2021, convertito in legge L108/2021.

VISTO il Regolamento interno di Contabilità;

VISTO l'art. 7 comma 3 del Regolamento interno per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, approvato dal Consiglio nella seduta del 17 Marzo 2022;

-----**Delibera**

di esternalizzare il servizio fiscale, contabile e di amministrazione come riportato/enucleato in premessa, per un periodo **di anni tre** dal contratto;

di procedere all'affidamento del servizio nel rispetto dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., ivi comprese le modifiche transitorie introdotte dal DL 76/2020 convertito in legge L 120/2020 e del DL 77/2021, convertito in legge L108/2021;

di assumere l'impegno per le predette attività nei limiti della spesa storica degli ultimi tre anni;

di nominare RUP del presente procedimento, la Consigliera Tesoriera, dott.ssa Paola Cerratti;

di stabilire, nelle more della definizione della nuova procedura di affidamento, comunque non oltre il 31/12/2022, una PROROGA TECNICA in favore del dott. Manerin, agli stessi patti e condizioni in essere;

di demandare al Presidente e al RUP per tutti gli adempimenti consequenziali;

Approvato nella seduta consiliare del 10.09.2022

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Si passa al punto 5 all'o.d.g. delibera sospensione in base al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 come modificato dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito in Legge 3/2022.

Prende la parola il Presidente, espone al Consiglio gli accertamenti operati in merito all'inadempienza dell'obbligo vaccinale, viene data la parola alla Consigliera dott.ssa Gloria Di Rocco che informa e riassume al Consiglio l'attuale situazione generale, le istruttorie e conseguenti accertamenti da effettuare.

Delibera n.80, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

- **Vista** la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "*Ordinamento della Professione di Psicologo*", in particolare l'art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";

- **Visto** l'art. 12 lett d) della legge n. 56 del 18.02.1989 ai sensi del quale il Consiglio "cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione";

- **Visto** l'art. 1 della legge n. 56 del 18.02.1989, come modificato dall'art. 9, comma 4, L. 11 gennaio 2018, n. 3, ai sensi del quale "La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561";

- **Visto** l'articolo 4 (rubricato: "*Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*"), comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, riportante "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*" (di seguito, per brevità, anche solo "*D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.*") che prevede, per la prevenzione dell'infezione SARS-CoV-2, l'obbligo di vaccinazione per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, stabilendo che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione;

- **Visto** il comma 3 dell'articolo 4 del D.L. 44/2021, così come sostituito dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (convertito con modificazioni con Legge 21 gennaio 2022, n. 3), che attribuisce agli Ordini professionali la competenza, previa verifica automatizzata per il tramite delle Federazioni nazionali, ad accertare il rispetto dell'obbligo vaccinale;

- **Visto** il comma 4 dell'articolo 4 del D.L. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., ove è disposto che "*l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale*";

- **Preso atto** che, tramite la Piattaforma nazionale GAV – Synergica Srl, è stato verificato che la dott.ssa [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], iscritto all'Albo di questo Ordine, non risulta avere effettuato la vaccinazione anti SARS-Cov-2;

- **Considerato che** in data 24/05/2022 con nota prot. n. 3842/2022 il predetto professionista è stato invitato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della medesima, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2 del medesimo art. 4 D.L. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non

superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1 del già citato art. 4.

- **Preso Atto** della decorrenza dei termini di cui al comma 3, dell'articolo 4, D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., senza che il predetto professionista abbia trasmesso la documentazione comprovante quanto sopra, inadempimento che determina ex lege l'accertamento del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale e la conseguente sospensione immediata dall'esercizio delle professioni sanitarie;

-----**Delibera**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.:

- 1) l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte della dott.ssa [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED];
- 2) la sospensione dell'interessato dall'esercizio della professione, come conseguenza *ex lege*, con relativa annotazione nella sezione dell'Albo al quale l'interessato è iscritto, senza indicazione delle ragioni sottese alla sospensione;
- 3) di inviare il presente atto di accertamento al Consiglio Nazionale e (*per i soggetti che abbiano indicato un rapporto di lavoro dipendente*), anche al datore di lavoro.
- 4) di precisare che il presente atto di accertamento ha natura dichiarativa, non disciplinare e determina l'immediata sospensione dall'esercizio della professione.
- 5) di precisare che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, e dall'art.8 del D.L. 24 marzo 2022, n.24 (convertito con modificazioni con Legge 19 maggio 2022, n. 52) la sospensione avrà efficacia fino all'accertamento della avvenuta comunicazione da parte dell'interessato a questo Ordine, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente atto.

Approvato nella seduta consiliare del 10.09.2022

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Delibera n. 81, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

- **Vista** la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "*Ordinamento della Professione di Psicologo*", in particolare l'art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio "*provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...*";

- **Visto** l'art. 12 lett d) della legge n. 56 del 18.02.1989 ai sensi del quale il Consiglio "cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione";
- **Visto** l'art. 1 della legge n. 56 del 18.02.1989, come modificato dall'art. 9, comma 4, L. 11 gennaio 2018, n. 3, ai sensi del quale "La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561";
- **Visto** l'articolo 4 (rubricato: "*Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*"), comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, riportante "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*" (di seguito, per brevità, anche solo "*D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.*") che prevede, per la prevenzione dell'infezione SARS-CoV-2, l'obbligo di vaccinazione per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, stabilendo che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione;
- **Visto** il comma 3 dell'articolo 4 del D.L. 44/2021, così come sostituito dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (convertito con modificazioni con Legge 21 gennaio 2022, n. 3), che attribuisce agli Ordini professionali la competenza, previa verifica automatizzata per il tramite delle Federazioni nazionali, ad accertare il rispetto dell'obbligo vaccinale;
- **Visto** il comma 4 dell'articolo 4 del D.L. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., ove è disposto che "*l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale*";
- **Preso atto** che, tramite la Piattaforma nazionale GAV – Synergica Srl, è stato verificato che il dott. [REDACTED] nato a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], iscritto all'Albo di questo Ordine, non risulta avere effettuato la vaccinazione anti SARS-Cov-2;
- **Considerato che** in data 24/05/2022 con nota prot. n. 3842/2022 il predetto professionista è stato invitato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della medesima, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2 del medesimo art. 4 D.L. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1 del già citato art. 4.
- **Preso Atto** della decorrenza dei termini di cui al comma 3, dell'articolo 4, D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., senza che il predetto professionista abbia trasmesso la documentazione comprovante quanto sopra, inadempimento che determina ex lege l'accertamento del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale e la conseguente sospensione immediata dall'esercizio delle professioni sanitarie;

-----**Delibera**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.:

- 1) l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte del dott. [REDACTED] nato a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]

2) la sospensione dell'interessato dall'esercizio della professione, come conseguenza ex lege, con relativa annotazione nella sezione dell'Albo al quale l'interessato è iscritto, senza indicazione delle ragioni sottese alla sospensione;

3) di inviare il presente atto di accertamento al Consiglio Nazionale e (*per i soggetti che abbiano indicato un rapporto di lavoro dipendente*), anche al datore di lavoro.

4) di precisare che il presente atto di accertamento ha natura dichiarativa, non disciplinare e determina l'immediata sospensione dall'esercizio della professione.

5) di precisare che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, e dall'art.8 del D.L. 24 marzo 2022, n.24 (convertito con modificazioni con Legge 19 maggio 2022, n. 52) la sospensione avrà efficacia fino all'accertamento della avvenuta comunicazione da parte dell'interessato a questo Ordine, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente atto.

Approvato nella seduta consiliare del 10.09.2022

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Delibera n. 82, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

- **Vista** la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "*Ordinamento della Professione di Psicologo*", in particolare l'art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";

- **Visto** l'art. 12 lett d) della legge n. 56 del 18.02.1989 ai sensi del quale il Consiglio "cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione";

- **Visto** l'art. 1 della legge n. 56 del 18.02.1989, come modificato dall'art. 9, comma 4, L. 11 gennaio 2018, n. 3, ai sensi del quale "La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561";

- **Visto** l'articolo 4 (rubricato: "*Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*"), comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, riportante "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*" (di seguito, per brevità, anche solo "*D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.*") che prevede, per la prevenzione dell'infezione SARS-CoV-2, l'obbligo di vaccinazione per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, stabilendo che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione;

- **Visto** il comma 3 dell'articolo 4 del D.L. 44/2021, così come sostituito dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (convertito con modificazioni con Legge 21 gennaio 2022, n. 3), che attribuisce agli Ordini professionali la competenza, previa verifica automatizzata per il tramite delle Federazioni nazionali, ad accertare il rispetto dell'obbligo vaccinale;
- **Visto** il comma 4 dell'articolo 4 del D.L. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., ove è disposto che *"l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale"*;
- **Preso atto** che, tramite la Piattaforma nazionale GAV – Synergica Srl, è stato verificato che la dott.ssa [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], iscritto all'Albo di questo Ordine, non risulta avere effettuato la vaccinazione anti SARS-Cov-2;
- **Considerato che** in data 24/05/2022 con nota prot. n. 3842/2022 il predetto professionista è stato invitato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della medesima, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2 del medesimo art. 4 D.L. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1 del già citato art. 4.
- **Preso Atto** della decorrenza dei termini di cui al comma 3, dell'articolo 4, D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., senza che il predetto professionista abbia trasmesso la documentazione comprovante quanto sopra, inadempimento che determina ex lege l'accertamento del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale e la conseguente sospensione immediata dall'esercizio delle professioni sanitarie;

-----**Delibera**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.:

- 1) l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte della dott.ssa [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED];
- 2) la sospensione dell'interessato dall'esercizio della professione, come conseguenza *ex lege*, con relativa annotazione nella sezione dell'Albo al quale l'interessato è iscritto, senza indicazione delle ragioni sottese alla sospensione;
- 3) di inviare il presente atto di accertamento al Consiglio Nazionale e (*per i soggetti che abbiano indicato un rapporto di lavoro dipendente*), anche al datore di lavoro.
- 4) di precisare che il presente atto di accertamento ha natura dichiarativa, non disciplinare e determina l'immediata sospensione dall'esercizio della professione.
- 5) di precisare che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, e dall'art.8 del D.L. 24 marzo 2022, n.24 (convertito con modificazioni con Legge 19 maggio 2022, n. 52) la sospensione avrà efficacia fino all'accertamento della avvenuta comunicazione da parte dell'interessato a questo Ordine, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente atto.

Approvato nella seduta consiliare del 10.09.2022

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Delibera n. 83, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

- **Vista** la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "*Ordinamento della Professione di Psicologo*", in particolare l'art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";

- **Visto** l'art. 12 lett d) della legge n. 56 del 18.02.1989 ai sensi del quale il Consiglio "cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione";

- **Visto** l'art. 1 della legge n. 56 del 18.02.1989, come modificato dall'art. 9, comma 4, L. 11 gennaio 2018, n. 3, ai sensi del quale "La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561";

- **Visto** l'articolo 4 (rubricato: "*Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*"), comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, riportante "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*" (di seguito, per brevità, anche solo "*D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.*") che prevede, per la prevenzione dell'infezione SARS-CoV-2, l'obbligo di vaccinazione per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, stabilendo che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione;

- **Visto** il comma 3 dell'articolo 4 del D.L. 44/2021, così come sostituito dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (convertito con modificazioni con Legge 21 gennaio 2022, n. 3), che attribuisce agli Ordini professionali la competenza, previa verifica automatizzata per il tramite delle Federazioni nazionali, ad accertare il rispetto dell'obbligo vaccinale;

- **Visto** il comma 4 dell'articolo 4 del D.L. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., ove è disposto che "*l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale*";

- **Preso atto** che, tramite la Piattaforma nazionale GAV – Synergica Srl, è stato verificato che il dott. [REDACTED] nato a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], iscritto all'Albo di questo Ordine, non risulta avere effettuato la vaccinazione anti SARS-Cov-2;

- **Considerato che** in data 24/05/2022 con nota prot. n. 3842/2022 il predetto professionista è stato invitato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della medesima, la documentazione

comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2 del medesimo art. 4 D.L. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1 del già citato art. 4.

- **Preso Atto** della decorrenza dei termini di cui al comma 3, dell'articolo 4, D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., senza che il predetto professionista abbia trasmesso la documentazione comprovante quanto sopra, inadempimento che determina ex lege l'accertamento del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale e la conseguente sospensione immediata dall'esercizio delle professioni sanitarie;

-----**Delibera**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.:

- 1) l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte del dott. [REDACTED] nato a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED];
- 2) la sospensione dell'interessato dall'esercizio della professione, come conseguenza *ex lege*, con relativa annotazione nella sezione dell'Albo al quale l'interessato è iscritto, senza indicazione delle ragioni sottese alla sospensione;
- 3) di inviare il presente atto di accertamento al Consiglio Nazionale e (*per i soggetti che abbiano indicato un rapporto di lavoro dipendente*), anche al datore di lavoro.
- 4) di precisare che il presente atto di accertamento ha natura dichiarativa, non disciplinare e determina l'immediata sospensione dall'esercizio della professione.
- 5) di precisare che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, e dall'art.8 del D.L. 24 marzo 2022, n.24 (convertito con modificazioni con Legge 19 maggio 2022, n. 52) la sospensione avrà efficacia fino all'accertamento della avvenuta comunicazione da parte dell'interessato a questo Ordine, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente atto.

Approvato nella seduta consiliare del 10.09.2022

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Delibera n. 84, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

- **Vista** la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “*Ordinamento della Professione di Psicologo*”, in particolare l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine...”;
- **Visto** l’art. 12 lett d) della legge n. 56 del 18.02.1989 ai sensi del quale il Consiglio “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”;
- **Visto** l’art. 1 della legge n. 56 del 18.02.1989, come modificato dall’art. 9, comma 4, L. 11 gennaio 2018, n. 3, ai sensi del quale “La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561”;
- **Visto** l’articolo 4 (rubricato: “*Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*”), comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, riportante “*Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*” (di seguito, per brevità, anche solo “*D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.*”) che prevede, per la prevenzione dell’infezione SARS-CoV-2, l’obbligo di vaccinazione per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, stabilendo che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione;
- **Visto** il comma 3 dell’articolo 4 del D.L. 44/2021, così come sostituito dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (convertito con modificazioni con Legge 21 gennaio 2022, n. 3), che attribuisce agli Ordini professionali la competenza, previa verifica automatizzata per il tramite delle Federazioni nazionali, ad accertare il rispetto dell’obbligo vaccinale;
- **Visto** il comma 4 dell’articolo 4 del D.L. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., ove è disposto che “*l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine professionale territoriale competente, all’esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale*”;
- **Preso atto** che, tramite la Piattaforma nazionale GAV – Synergica Srl, è stato verificato che la dott.ssa ██████████ nata a ██████████ il ██████████ codice fiscale ██████████, iscritto all’Albo di questo Ordine, non risulta avere effettuato la vaccinazione anti SARS-Cov-2;
- **Considerato che** in data 24/05/2022 con nota prot. n. 3842/2022 il predetto professionista è stato invitato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della medesima, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2 del medesimo art. 4 D.L. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell’invito o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1 del già citato art. 4.
- **Preso Atto** della decorrenza dei termini di cui al comma 3, dell’articolo 4, D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., senza che il predetto professionista abbia trasmesso la documentazione comprovante quanto sopra, inadempimento che determina ex lege l’accertamento del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale e la conseguente sospensione immediata dall’esercizio delle professioni sanitarie;

-----*Delibera*

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.:

- 1) l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte della dott.ssa [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED];
- 2) la sospensione dell'interessato dall'esercizio della professione, come conseguenza ex lege, con relativa annotazione nella sezione dell'Albo al quale l'interessato è iscritto, senza indicazione delle ragioni sottese alla sospensione;
- 3) di inviare il presente atto di accertamento al Consiglio Nazionale e (*per i soggetti che abbiano indicato un rapporto di lavoro dipendente*), anche al datore di lavoro.
- 4) di precisare che il presente atto di accertamento ha natura dichiarativa, non disciplinare e determina l'immediata sospensione dall'esercizio della professione.
- 5) di precisare che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, e dall'art.8 del D.L. 24 marzo 2022, n.24 (convertito con modificazioni con Legge 19 maggio 2022, n. 52) la sospensione avrà efficacia fino all'accertamento della avvenuta comunicazione da parte dell'interessato a questo Ordine, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente atto.

Approvato nella seduta consigliare del 10.09.2022

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Delibera n. 85, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

- **Vista** la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “*Ordinamento della Professione di Psicologo*”, in particolare l'art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...”;

- **Visto** l'art. 12 lett d) della legge n. 56 del 18.02.1989 ai sensi del quale il Consiglio “cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”;

- **Visto** l'art. 1 della legge n. 56 del 18.02.1989, come modificato dall'art. 9, comma 4, L. 11 gennaio 2018, n. 3, ai sensi del quale “La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561”;

- **Visto** l'articolo 4 (rubricato: “*Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*”), comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, riportante “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*”

(di seguito, per brevità, anche solo “D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.”) che prevede, per la prevenzione dell’infezione SARS-CoV-2, l’obbligo di vaccinazione per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, stabilendo che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione;

- **Visto** il comma 3 dell’articolo 4 del D.L. 44/2021, così come sostituito dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (convertito con modificazioni con Legge 21 gennaio 2022, n. 3), che attribuisce agli Ordini professionali la competenza, previa verifica automatizzata per il tramite delle Federazioni nazionali, ad accertare il rispetto dell’obbligo vaccinale;

- **Visto** il comma 4 dell’articolo 4 del D.L. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., ove è disposto che *“l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine professionale territoriale competente, all’esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale”*;

- **Preso atto** che, tramite la Piattaforma nazionale GAV – Synergica Srl, è stato verificato che la dott.ssa [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], iscritto all’Albo di questo Ordine, non risulta avere effettuato la vaccinazione anti SARS-Cov-2;

- **Considerato che** in data 24/05/2022 con nota prot. n. 3842/2022 il predetto professionista è stato invitato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della medesima, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2 del medesimo art. 4 D.L. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell’invito o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1 del già citato art. 4.

- **Preso Atto** della decorrenza dei termini di cui al comma 3, dell’articolo 4, D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., senza che il predetto professionista abbia trasmesso la documentazione comprovante quanto sopra, inadempimento che determina ex lege l’accertamento del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale e la conseguente sospensione immediata dall’esercizio delle professioni sanitarie;

-----**Delibera**

ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.:

- 1) l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale da parte della dott.ssa [REDACTED] nata a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED];
- 2) la sospensione dell’interessato dall’esercizio della professione, come conseguenza *ex lege*, con relativa annotazione nella sezione dell’Albo al quale l’interessato è iscritto, senza indicazione delle ragioni sottese alla sospensione;
- 3) di inviare il presente atto di accertamento al Consiglio Nazionale e (*per i soggetti che abbiano indicato un rapporto di lavoro dipendente*), anche al datore di lavoro.
- 4) di precisare che il presente atto di accertamento ha natura dichiarativa, non disciplinare e determina l’immediata sospensione dall’esercizio della professione.
- 5) di precisare che, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, e dall’art.8 del D.L. 24 marzo 2022, n.24 (convertito con modificazioni con Legge 19 maggio 2022, n. 52) la sospensione

avrà efficacia fino all'accertamento della avvenuta comunicazione da parte dell'interessato a questo Ordine, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente atto.

Approvato nella seduta consiliare del 10.09.2022

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Delibera n. 86, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

- **Vista** la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "*Ordinamento della Professione di Psicologo*", in particolare l'art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";

- **Visto** l'art. 12 lett d) della legge n. 56 del 18.02.1989 ai sensi del quale il Consiglio "cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione";

- **Visto** l'art. 1 della legge n. 56 del 18.02.1989, come modificato dall'art. 9, comma 4, L. 11 gennaio 2018, n. 3, ai sensi del quale "La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561";

- **Visto** l'articolo 4 (rubricato: "*Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*"), comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, riportante "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*" (di seguito, per brevità, anche solo "*D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.*") che prevede, per la prevenzione dell'infezione SARS-CoV-2, l'obbligo di vaccinazione per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, stabilendo che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione;

- **Visto** il comma 3 dell'articolo 4 del D.L. 44/2021, così come sostituito dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (convertito con modificazioni con Legge 21 gennaio 2022, n. 3), che attribuisce agli Ordini professionali la competenza, previa verifica automatizzata per il tramite delle Federazioni nazionali, ad accertare il rispetto dell'obbligo vaccinale;

- **Visto** il comma 4 dell'articolo 4 del D.L. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., ove è disposto che "*l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale*";

- **Preso atto** che, tramite la Piattaforma nazionale GAV – Synergica Srl, è stato verificato che la dott.ssa [REDACTED] nata a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], iscritto all'Albo di questo Ordine, non risulta avere effettuato la vaccinazione anti SARS-Cov-2;

- **Considerato che** in data 24/05/2022 con nota prot. n. 3829/2022 il predetto professionista è stato invitato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della medesima, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2 del medesimo art. 4 D.L. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1 del già citato art. 4.

- **Preso Atto** della decorrenza dei termini di cui al comma 3, dell'articolo 4, D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., senza che il predetto professionista abbia trasmesso la documentazione comprovante quanto sopra, inadempimento che determina ex lege l'accertamento del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale e la conseguente sospensione immediata dall'esercizio delle professioni sanitarie;

-----**Delibera**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.:

- 1) l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte della dott.ssa [REDACTED] nata a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]
- 2) la sospensione dell'interessato dall'esercizio della professione, come conseguenza *ex lege*, con relativa annotazione nella sezione dell'Albo al quale l'interessato è iscritto, senza indicazione delle ragioni sottese alla sospensione;
- 3) di inviare il presente atto di accertamento al Consiglio Nazionale e (*per i soggetti che abbiano indicato un rapporto di lavoro dipendente*), anche al datore di lavoro.
- 4) di precisare che il presente atto di accertamento ha natura dichiarativa, non disciplinare e determina l'immediata sospensione dall'esercizio della professione.
- 5) di precisare che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, e dall'art.8 del D.L. 24 marzo 2022, n.24 (convertito con modificazioni con Legge 19 maggio 2022, n. 52) la sospensione avrà efficacia fino all'accertamento della avvenuta comunicazione da parte dell'interessato a questo Ordine, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente atto.

Approvato nella seduta consigliare del 10.09.2022

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Delibera n. 87, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

- **Vista** la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “*Ordinamento della Professione di Psicologo*”, in particolare l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine...”;

- **Visto** l’art. 12 lett d) della legge n. 56 del 18.02.1989 ai sensi del quale il Consiglio “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”;

- **Visto** l’art. 1 della legge n. 56 del 18.02.1989, come modificato dall’art. 9, comma 4, L. 11 gennaio 2018, n. 3, ai sensi del quale “La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561”;

- **Visto** l’articolo 4 (rubricato: “*Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*”), comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, riportante “*Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*” (di seguito, per brevità, anche solo “*D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.*”) che prevede, per la prevenzione dell’infezione SARS-CoV-2, l’obbligo di vaccinazione per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, stabilendo che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione;

- **Visto** il comma 3 dell’articolo 4 del D.L. 44/2021, così come sostituito dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (convertito con modificazioni con Legge 21 gennaio 2022, n. 3), che attribuisce agli Ordini professionali la competenza, previa verifica automatizzata per il tramite delle Federazioni nazionali, ad accertare il rispetto dell’obbligo vaccinale;

- **Visto** il comma 4 dell’articolo 4 del D.L. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., ove è disposto che “*l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine professionale territoriale competente, all’esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale*”;

- **Preso atto** che, tramite la Piattaforma nazionale GAV – Synergica Srl, è stato verificato che la dott.ssa [REDACTED] nata a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] iscritto all’Albo di questo Ordine, non risulta avere effettuato la vaccinazione anti SARS-Cov-2;

- **Considerato che** in data 24/05/2022 con nota prot. n. 3842/2022 il predetto professionista è stato invitato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della medesima, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2 del medesimo art. 4 D.L. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non

superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1 del già citato art. 4.

- **Preso Atto** della decorrenza dei termini di cui al comma 3, dell'articolo 4, D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., senza che il predetto professionista abbia trasmesso la documentazione comprovante quanto sopra, inadempimento che determina ex lege l'accertamento del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale e la conseguente sospensione immediata dall'esercizio delle professioni sanitarie;

-----**Delibera**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.:

1) l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte della dott.ssa [REDACTED] nata a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED];

2) la sospensione dell'interessato dall'esercizio della professione, come conseguenza *ex lege*, con relativa annotazione nella sezione dell'Albo al quale l'interessato è iscritto, senza indicazione delle ragioni sottese alla sospensione;

3) di inviare il presente atto di accertamento al Consiglio Nazionale e (*per i soggetti che abbiano indicato un rapporto di lavoro dipendente*), anche al datore di lavoro.

4) di precisare che il presente atto di accertamento ha natura dichiarativa, non disciplinare e determina l'immediata sospensione dall'esercizio della professione.

5) di precisare che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, e dall'art.8 del D.L. 24

marzo 2022, n.24 (convertito con modificazioni con Legge 19 maggio 2022, n. 52) la sospensione avrà efficacia fino all'accertamento della avvenuta comunicazione da parte dell'interessato a questo Ordine, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente atto.

Approvato nella seduta consiliare del 10.09.2022

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Delibera n. 88, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

- **Vista** la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “*Ordinamento della Professione di Psicologo*”, in particolare l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine...”;
- **Visto** l’art. 12 lett d) della legge n. 56 del 18.02.1989 ai sensi del quale il Consiglio “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”;
- **Visto** l’art. 1 della legge n. 56 del 18.02.1989, come modificato dall’art. 9, comma 4, L. 11 gennaio 2018, n. 3, ai sensi del quale “La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561”;
- **Visto** l’articolo 4 (rubricato: “*Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*”), comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, riportante “*Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*” (di seguito, per brevità, anche solo “*D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.*”) che prevede, per la prevenzione dell’infezione SARS-CoV-2, l’obbligo di vaccinazione per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, stabilendo che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione;
- **Visto** il comma 3 dell’articolo 4 del D.L. 44/2021, così come sostituito dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (convertito con modificazioni con Legge 21 gennaio 2022, n. 3), che attribuisce agli Ordini professionali la competenza, previa verifica automatizzata per il tramite delle Federazioni nazionali, ad accertare il rispetto dell’obbligo vaccinale;
- **Visto** il comma 4 dell’articolo 4 del D.L. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., ove è disposto che “*l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine professionale territoriale competente, all’esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale*”;
- **Preso atto** che, tramite la Piattaforma nazionale GAV – Synergica Srl, è stato verificato che la dott.ssa [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] iscritto all’Albo di questo Ordine, non risulta avere effettuato la vaccinazione anti SARS-Cov-2;
- **Considerato che** in data 24/05/2022 con nota prot. n. 3829/2022 e successivamente in data 20.07.2022 con nota prot. n. 5430/2022 il predetto professionista è stato invitato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della medesima, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2 del medesimo art. 4 D.L. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell’invito o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1 del già citato art. 4.
- **Preso Atto** della decorrenza dei termini di cui al comma 3, dell’articolo 4, D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., senza che il predetto professionista abbia trasmesso la documentazione comprovante quanto sopra, inadempimento che determina ex lege l’accertamento del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale e la conseguente sospensione immediata dall’esercizio delle professioni sanitarie;

-----**Delibera**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.:

- 1) l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte della dott.ssa [REDACTED] nata a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED];
- 2) la sospensione dell'interessato dall'esercizio della professione, come conseguenza *ex lege*, con relativa annotazione nella sezione dell'Albo al quale l'interessato è iscritto, senza indicazione delle ragioni sottese alla sospensione;
- 3) di inviare il presente atto di accertamento al Consiglio Nazionale e (*per i soggetti che abbiano indicato un rapporto di lavoro dipendente*), anche al datore di lavoro.
- 4) di precisare che il presente atto di accertamento ha natura dichiarativa, non disciplinare e determina l'immediata sospensione dall'esercizio della professione.
- 5) di precisare che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, e dall'art.8 del D.L. 24 marzo 2022, n.24 (convertito con modificazioni con Legge 19 maggio 2022, n. 52) la sospensione avrà efficacia fino all'accertamento della avvenuta comunicazione da parte dell'interessato a questo Ordine, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente atto.

Approvato nella seduta consiliare del 10.09.2022

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Si passa al punto 6 all'o.d.g. Contributo finanziario Notte Europea dei Ricercatori, Università di Chieti

Il Presidente comunica la richiesta pervenuta dall'Università degli Studi di Chieti per partecipare alla Notte dei Ricercatori. Vengono esposte e chiarite dalla Consigliera dott.ssa Teresa di Fiore le possibili esigenze dell'Ateneo, inoltre vengono descritte le iniziative proposte, in Consiglio vengono discusse i possibili contributi erogabili nel sostenere e valorizzare tale iniziativa.

Il Consigliere dott. Giovanni Pendenza richiede al Consigliere Segretario dott. Matteo Perazzini l'inserimento della dichiarazione condivisa dai Consiglieri Clementina Petrocco, Daniela Marchetti, Maria Cristina Barnabei, Francesca Di Girolamo, Teresa Di Fiore: "*data l'importanza dell'evento per tutta la comunità dei colleghi, dei ricercatori e della cittadinanza siamo favorevoli all'elargizione di 1000€ per l'evento, che permette anche i colleghi di partecipare con un workshop.*"

Delibera n. 89, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

premesso che il Consiglio dell'Ordine nella seduta del **14.07.2022** al fine di disciplinare il conferimento dei **PATROCINI ONEROSI** a eventi internazionali, ha predisposto/approvato un regolamento dedicato, disciplinando il modus operandi;

che il regolamento, ai p. 1, 2 e 3, così recita: “ *1. Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo può concedere il patrocinio oneroso a quegli eventi di rilevanza internazionale, con o senza finalità di lucro, che rispondano a quanto previsto dalla Legge istitutiva della professione di Psicologo (L. 56/89 ess.mm.ii.) e di interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica, nonché a quegli eventi di cui vuole incentivare la continuità, per il carattere qualificante della professione e stimolo all'occupazione. 2. Il Consiglio, nella sua autonomia, valuta in che modo e in che misura partecipare all'organizzazione dell'evento internazionale e quindi come esprimere il patrocinio oneroso, a seconda delle disponibilità economiche previste in bilancio. 3. La decisione del Consiglio è assunta sulla base di una valutazione insindacabile, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente regolamento*”.

atteso che nei giorni 30 settembre si terrà la “La Notte Europea dei Ricercatori” promossa dall'Università degli Studi “G. d'Annunzio” Chieti- Pescara presso il Campus Universitario di Chieti Scalo;

ritenuto che gli Organizzatori dell'evento hanno fatto istanza di patrocinio con erogazione di un contributo (patrocinio oneroso);

ritenuto di poter provvedere in merito;

richiamata la Legge 56/89 e il Regolamento interno di amministrazione e contabilità;

Considerati i colloqui intercorsi tra la Consigliera dott.ssa Teresa Di Fiore, udito il Presidente, e il delegato per l'organizzazione dell'evento dell'università di Chieti-Pescara;

Attesa la rilevanza culturale e scientifica dell'evento anche in virtù dello svolgimento che si terrà presso l'Università in Abruzzo e al quale parteciperanno in workshop dedicati agli psicologi e alle psicologhe abruzzesi;

-----*Delibera*

di conferire il PATROCINIO ONEROSO dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo per “La Notte Europea dei Ricercatori” promossa dall'Università degli Studi “G. d'Annunzio” Chieti- Pescara presso il Campus Universitario di Chieti Scalo;

- **di stabilire in euro 1000€ il contributo del patrocinio oneroso;**
- **di demandare** alla Tesoriera per gli atti di spesa.

Approvato nella seduta consiliare del 10.09.2022

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Si passa al punto 6 all'o.d.g. acquisto pc.

Prende la parola la Tesoriera dott.ssa Paola Cerratti, comunica al Consiglio la necessità di acquisto per n. 2 PC sulla piattaforma MEPA, è stato inoltre richiesto un consulto tecnico al dott. Mattia Di Giuseppe per definire una scelta più idonea alle esigenze degli uffici e personale.

Delibera n. 90, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

Visto l'art. 12, comma 2, lettera. c) della Legge n. 56 del 18.02.1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine [...]";

Visto l'art. 12, comma 2, lettera. b) della Legge n. 56 del 18.02.1989, in base al quale il Consiglio "Conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario [...]";

Visto l'art. art. 14 lettera c) del Regolamento Interno del Consiglio dell'Ordine;

Visto l'art. 15 dello Schema di Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi regione Abruzzo,

VISTO il vigente "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine;

Ritenuto necessario dotare entrambe le sedi dell'ente di un nuovo notebook con maggiore funzionalità ed efficienza;

acquisita la proposta della Tesoriera che, avvalendosi del parere del consulente dell'Ordine Mattia Di Giuseppe,

- ha individuato sul sito MePA (Mercato elettronico) Consip per le PA dei prodotti idonei alle attività cui vanno destinati come riportato nella tabella a seguire;
- ha individuato nel prodotto corrispondente al codice 82KB00XLIX quello più adatto prendendo come parametri il prezzo, la grandezza dello schermo e il tipo di processore ;

Codice	Marca	Nome commerciale	Prezzo	Fornitore
43A60EA#ABZ	Hewlett Packard	HP PROBOOK 450 G8 15.6" i5- 1135G7 4.2GHz RAM 16GB-SSD 512GB M.2 NVMe-IRIS Xe	800,00	EFFE SOFT

		GRAPHICS- WIN 10 PRO		
6B474EA#ABZ	Hewlett Packard	HP 15S- EQ3019NL 15.6" AMD RYZEN 7 5825U 4.5GHz RAM 16GB-SSD 512GB M.2 NVMe-WIN 11 HOME SILVER (6B47	800,00	TECHNOINF S.R.L.S
82KB00XLIX	Lenovo	Lenovo Essential V15 IIL - 15,6" - i7 - 16GB - 512GB - Win11Pro - borsa e mouse	799,00	NIWAITALIA S.R.L.
59S00EA	Hewlett Packard	ProBook 440 G8 / Core i7-1165G7 / 16GB / 512GB / 14" FHD / No SD CR / Windows 11 Pro / 2yw 59S00EA	799,00	LOGOSTRE MAGENTA
20VE00RSIX	Lenovo	Lenovo ThinkBook 15 i5-1135G7 Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 16 GB DDR4	799,00	INFOBIT SNC

-----*Delibera*

1. L'acquisto di n. 2 Lenovo Essential V15 IIL - 15,6" - i7 - 16GB - 512GB - Win11Pro - borsa e mouse (codice acquisto 82KB00XLIX) da destinare uno nella sede de L'Aquila e uno nella sede di Pescara per una spesa complessiva di euro 1.598 euro;

2. di demandare al Tesoriere dott.ssa Paola Cerratti gli adempimenti necessari all'acquisto;
3. di imputare le spese al seguente Capitolo 12.001.0020 (Acquisto di mobili e macchine d'ufficio) che al 31/7 vanta una disponibilità di 3.249,23 euro.

Approvato nella seduta consigliare del 10.09.2022

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Si passa al punto 8 all'o.d.g. ratifica concessione patrocini;

Prende la parola la Vicepresidente dott.ssa Maria Rosita Cecilia che espone le richieste pervenute.

Delibera n. 91, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

Visto il Regolamento dell'Ordine degli Psicologi d'Abruzzo per la concessione del patrocinio gratuito e per la pubblicazione di eventi,

Valutate le istanze e le relative documentazioni allegate

-----*Delibera*

Di rilasciare la formale concessione di patrocinio gratuito e di pubblicizzazione sul sito dell'Ordine e sui social di cui l'Ordine dispone a tutti gli eventi sotto menzionati

1. **OLTRE LO SCHERMO: GLI PSICOLOGI E LA PSICOLOGIA ONLINE** organizzato dalla SOCIETA' ITALIANA DI PSICOLOGIA ON LINE (SIPSIOL) che si terrà il 29/10/2022 presso il CAMPUS UNIVERSITARIO di Chieti
2. **LA MENTE CHE RINASCE. APPROCCI TRASFORMATIVI TRA PSICHIATRIA, PSICOTERAPIA E MUTAZIONI SOCIALI** organizzato dalla SOCIETA' ITALIANA DI PSICHIATRIA (SIPSAM) che si terrà il 21/09/2022 presso l'Auditorium del Rettorato, Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti - Pescara
3. **LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE GENITORIALI** organizzato da ASL 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI, consultorio familiare, che si terrà il 11-18-25/10/2022 in presenza e da remoto
4. **TRAUMI INDIVIDUALI E COLLETTIVI IN SALUTE MENTALE. VI PREMIO SCIENTIFICO NAZIONALE "ROCCO POLLICE"** organizzato dall'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA - DIP. MESVA, che si terrà il 16-17/09/2022 presso il Palazzo Emiciclo, Consiglio Regionale dell'Aquila

Approvato nella seduta consigliare del 10.09.2022

Votazione: presenti n. 14
Favorevoli: unanimità dei/delle presenti
Contrari: 0
Astenuti: 0

Si passa al punto 9 all'o.d.g. ratifica delibera Presidenziale n. 14/2022 del 26.07.2022 - Annotazioni elenco psicoterapeuti/e;

Delibera n. 92, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

- **VISTA** la legge 18 febbraio 1989 n. 56 e, nello specifico, gli artt. 12 e 13 che sanciscono le attribuzioni del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi e del Presidente
- **VISTO** l'art. 14, primo comma, del Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, secondo cui "In casi di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo ratifica in occasione della prima seduta utile";
- **VISTA** la delibera Presidenziale n. 14/2022 del 26.07.2022 avente ad oggetto: "Annotazione elenco psicoterapeuti/e
- **UDITO** il Presidente che illustra al Consiglio il merito e le ragioni dell'atto assunto;
- **UDITI** i Consiglieri intervenuti;

-----**Delibera**

Di ratificare le delibere Presidenziali n. 14/2022 del 26.07.2022 avente ad oggetto "Annotazione elenco psicoterapeuti/e"

Si demanda agli Uffici di Segreteria l'incarico di provvedere a tutti gli adempimenti necessari.

Approvato nella seduta consiliare del 10.09.2022

Votazione: presenti n. 14
Favorevoli: unanimità dei/delle presenti
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

Si passa al punto 10 all'o.d.g. ratifica delibera Presidenziale n. 15/2022 del 27.07.2022 - variazione bilancio a seguito del recepimento del CCNL - COMPARTO FUNZIONI CENTRALI TRIENNIO 2019 – 2021 e altre spese del personale;

Delibera n. 93, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

- **VISTA** la legge 18 febbraio 1989 n. 56 e, nello specifico, gli artt. 12 e 13 che sanciscono le attribuzioni del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi e del Presidente
- **VISTO** l'art. 14, primo comma, del Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, secondo cui "In casi di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo ratifica in occasione della prima seduta utile";
- **VISTA** la delibera Presidenziale n. 15/2022 del 27.07.2022 avente ad oggetto: "variazione bilancio a seguito del recepimento del CCNL - COMPARTO FUNZIONI CENTRALI TRIENNIO 2019 – 2021 e altre spese del personale";
- **UDITO** il Presidente che illustra al Consiglio il merito e le ragioni dell'atto assunto;
- **UDITI** i Consiglieri intervenuti;

-----*Delibera*

Di ratificare le delibere Presidenziali n. 15/2022 del 27.07.2022 avente ad oggetto "variazione bilancio a seguito del recepimento del CCNL - COMPARTO FUNZIONI CENTRALI TRIENNIO 2019 – 2021 e altre spese del personale

Si demanda agli Uffici di Segreteria l'incarico di provvedere a tutti gli adempimenti necessari.

Approvato nella seduta consiliare del 10.09.2022

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Si passa al punto 11 all'o.d.g. ratifica delibera Presidenziale n. 16/2022 del 27.07.2022 - Annotazioni elenco psicoterapeuti/e;

Delibera n. 94, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

- **VISTA** la legge 18 febbraio 1989 n. 56 e, nello specifico, gli artt. 12 e 13 che sanciscono le attribuzioni del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi e del Presidente
- **VISTO** l'art. 14, primo comma, del Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, secondo cui "In casi di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo ratifica in occasione della prima seduta utile";
- **VISTA** la delibera Presidenziale n. 16/2022 del 27.07.2022 avente ad oggetto: "Annotazione elenco psicoterapeuti/e";
- **UDITO** il Presidente che illustra al Consiglio il merito e le ragioni dell'atto assunto;
- **UDITI** i Consiglieri intervenuti;

-----**Delibera**

Di ratificare le delibere Presidenziali n. 16/2022 del 27.07.2022 avente ad oggetto “Annotazione elenco psicoterapeuti/e”

Si demanda agli Uffici di Segreteria l’incarico di provvedere a tutti gli adempimenti necessari.

Approvato nella seduta consiliare del 10.09.2022

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Si passa al punto 12 all’o.d.g. ratifica delibera Presidenziale n. 17/2022 del 04.08.2022 - Iscrizioni

Delibera n. 95, approvata con voto all’unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

- **VISTA** la legge 18 febbraio 1989 n. 56 e, nello specifico, gli artt. 12 e 13 che sanciscono le attribuzioni del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi e del Presidente
- **VISTO** l’art. 14, primo comma, del Regolamento di funzionamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, secondo cui “In casi di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo ratifica in occasione della prima seduta utile”;
- **VISTA** la delibera Presidenziale n. 17/2022 del 04.08.2022 avente ad oggetto: “Iscrizioni”;
- **UDITO** il Presidente che illustra al Consiglio il merito e le ragioni dell’atto assunto;
- **UDITI** i Consiglieri intervenuti;

-----**Delibera**

Di ratificare le delibere Presidenziali n. 17/2022 del 04.08.2022 avente ad oggetto “Iscrizioni”

Si demanda agli Uffici di Segreteria l’incarico di provvedere a tutti gli adempimenti necessari.

Approvato nella seduta consiliare del 10.09.2022

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Si passa al punto 13 all’o.d.g. ratifica delibera Presidenziale n. 18/2022 del 04.08.2022 - Annotazioni elenco psicoterapeuti/e;

Delibera n. 96, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

- **VISTA** la legge 18 febbraio 1989 n. 56 e, nello specifico, gli artt. 12 e 13 che sanciscono le attribuzioni del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi e del Presidente
- **VISTO** l'art. 14, primo comma, del Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, secondo cui "In casi di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo ratifica in occasione della prima seduta utile";
- **VISTA** la delibera Presidenziale n. 18/2022 del 04.08.2022 avente ad oggetto: "Annotazione elenco psicoterapeuti/e";
- **UDITO** il Presidente che illustra al Consiglio il merito e le ragioni dell'atto assunto;
- **UDITI** i Consiglieri intervenuti;

-----*Delibera*

Di ratificare le delibere Presidenziali n. 18/2022 del 04.08.2022 avente ad oggetto "Annotazione elenco psicoterapeuti/e"

Si demanda agli Uffici di Segreteria l'incarico di provvedere a tutti gli adempimenti necessari.

Approvato nella seduta consiliare del 10.09.2022

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Si passa al punto 14 all'o.d.g. ratifica delibera Presidenziale n. 19/2022 del 05.08.2022 - Annotazioni elenco psicoterapeuti/e;

Delibera n. 97, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

- **VISTA** la legge 18 febbraio 1989 n. 56 e, nello specifico, gli artt. 12 e 13 che sanciscono le attribuzioni del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi e del Presidente
- **VISTO** l'art. 14, primo comma, del Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, secondo cui "In casi di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo ratifica in occasione della prima seduta utile";
- **VISTA** la delibera Presidenziale n. 19/2022 del 05.08.2022 avente ad oggetto: "Annotazione elenco psicoterapeuti/e";
- **UDITO** il Presidente che illustra al Consiglio il merito e le ragioni dell'atto assunto;

- **UDITI** i Consiglieri intervenuti;

-----*Delibera*

Di ratificare le delibere Presidenziali n. 19/2022 del 05.08.2022 avente ad oggetto “Annotazione elenco psicoterapeuti/e”

Si demanda agli Uffici di Segreteria l’incarico di provvedere a tutti gli adempimenti necessari.

Approvato nella seduta consiliare del 10.09.2022

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Si passa al punto 15 all’o.d.g. ratifica delibera Presidenziale n. 20/2022 del 05.08.2022 - Revoca sospensione dott.ssa [REDACTED];

Delibera n. 98, approvata con voto all’unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

- **VISTA** la legge 18 febbraio 1989 n. 56 e, nello specifico, gli artt. 12 e 13 che sanciscono le attribuzioni del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi e del Presidente
- **VISTO** l’art. 14, primo comma, del Regolamento di funzionamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, secondo cui “In casi di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo ratifica in occasione della prima seduta utile”;
- **VISTA** la delibera Presidenziale n. 20/2022 del 05.08.2022 avente ad oggetto: “Revoca sospensione dott.ssa [REDACTED]”;
- **UDITO** il Presidente che illustra al Consiglio il merito e le ragioni dell’atto assunto;
- **UDITI** i Consiglieri intervenuti;

-----*Delibera*

Di ratificare le delibere Presidenziali n. 20/2022 del 05.08.2022 avente ad oggetto: “Revoca sospensione dott.ssa [REDACTED]”.

Si demanda agli Uffici di Segreteria l’incarico di provvedere a tutti gli adempimenti necessari.

Approvato nella seduta consiliare del 10.09.2022

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Si passa al punto 16 all'o.d.g. ratifica delibera Presidenziale n. 21/2022 del 29.08.2022 - Annotazioni elenco psicoterapeuti/e;

Delibera n. 99, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

- **VISTA** la legge 18 febbraio 1989 n. 56 e, nello specifico, gli artt. 12 e 13 che sanciscono le attribuzioni del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi e del Presidente
- **VISTO** l'art. 14, primo comma, del Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, secondo cui "In casi di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo ratifica in occasione della prima seduta utile";
- **VISTA** la delibera Presidenziale n. 21/2022 del 29.08.2022 avente ad oggetto: "Annotazione elenco psicoterapeuti/e";
- **UDITO** il Presidente che illustra al Consiglio il merito e le ragioni dell'atto assunto;
- **UDITI** i Consiglieri intervenuti;

-----**Delibera**

Di ratificare le delibere Presidenziali n. 21/2022 del 29.08.2022 avente ad oggetto "Annotazione elenco psicoterapeuti/e"

Si demanda agli Uffici di Segreteria l'incarico di provvedere a tutti gli adempimenti necessari.

Approvato nella seduta consiliare del 10.09.2022

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Si passa al punto 17 all'o.d.g. Varie ed eventuali.

Prende la parola la Consigliera dott. Teresa Di Fiore, aggiorna il Consiglio sul progetto *in itinere* con l'Università di Chieti, in qualità di delegata dell'Ordine, invita il Presidente il 22/09/22 per firmare l'accordo e comunica al Consiglio le possibili attività che potrebbero essere offerte: sensibilizzazione, prevenzione e informazione degli iscritti/e. Il Consigliere dott. Alessio Sangiuliano propone un'interlocuzione con la commissione Tutela e Promozione in qualità di Coordinatore.

Si passa al punto 18 all'o.d.g. Nomina rappresentante Ordine ambito Distretto Sociale n. 17 "Montagna Pescara"; prende la parola il Presidente informando della richiesta pervenuta e la successiva formazione del gruppo di lavoro tematico in programmazione per l'anno 2023-2025.

Delibera n. 100.

-----**Il Consiglio**

Vista la legge 56/89 art. 12 comma b);

Visto il Regolamento Interno dell'Ordine degli Psicologi della Regione d'Abruzzo, art. 6 comma m);

Preso atto della richiesta pervenuta prot. 6261/2022 presso gli uffici dell'Ordine;

Considerata la nomina di un delegato a partecipare ai gruppi tematici di lavoro della nuova programmazione sociale 2023-2025 dell'ambito distrettuale sociale n. 17 "Montagna Pescaresc" che dovrà decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025

-----**Delibera**

di nominare come rappresentante Ordine ambito Distretto Sociale n. 17 "Montagna Pescaresc" la Vicepresidente dott.ssa Maria Rosita Cecilia.

Approvato nella seduta consiliare del 10.09.2022

Proposta del Presidente: la Vicepresidente dott.ssa Maria Rosita Cecilia

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: 8 (Perilli, Cecilia, Sangiuliano, Mancini, Di Rocco, Cerratti, Perazzini, Ciccocioppo)

Contrari: 0

Astenuti: 6 (Pendenza, Petrocco, Marchetti, Barnabei, Di Girolamo, Di Fiore)

Proposta della Consigliera dott.ssa Maria Cristina Barnabei: il dott. Fabio Gardelli

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: 6 (Pendenza, Petrocco, Marchetti, Barnabei, Di Girolamo, Di Fiore)

Contrari: 0

Astenuti: 8 (Perilli, Cecilia, Sangiuliano, Mancini, Di Rocco, Cerratti, Perazzini, Ciccocioppo)

Si passa al punto 19 all'o.d.g. annotazioni elenco psicoterapeuti/e;

Delibera n. 101, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni"

Vista la legge 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l'art. 3 della stessa, concernente l'accesso all'esercizio della attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 50, comma 5 del DPR 328/2001;

Viste le istanze di richiesta di annotazione all'esercizio della psicoterapia pervenute e regolarmente acquisite al protocollo dell'Ordine;

-----*Delibera*

1. di *inserire l'annotazione all'esercizio della psicoterapia nell'Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo* i sotto elencati dottori/dottoresse:

N. Iscr.	COGNOME E NOME	Luogo di Nascita	Prov.	Data di nascita
2078 A	DI BENEDETTO GENNA	GUARDIAGRELE	CH	13/09/1985
738 A	DI GREGORIO MARIACRISTINA	TERAMO	TE	18/01/1974

Approvato nella seduta consiliare del 10.09.2022

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente sospende il Consiglio per una breve pausa alle 17.37.

Il Consiglio si riconvoca alle ore 18,07, si procede all'appello, constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la **sessione Deontologica**.

Prende la parola il Consigliere dott. Marco Mancini da lettura del caso numero di protocollo 4456 – 2022, viene riassunto brevemente al Consiglio.

Il Consigliere dott. Giovanni Pendenza domanda se la sessione può svolgersi in modalità mista.

Il Consigliere dott. Giovanni Pendenza richiede al Consigliere Segretario dott. Matteo Perazzini l'inserimento della dichiarazione condivisa dai Consiglieri Clementina Petrocco, Daniela Marchetti, Maria Cristina Barnabei, Francesca Di Girolamo, Teresa Di Fiore: *“richiediamo se la sessione può svolgersi in modalità mista per rispettare i criteri di privacy”*

Il Consigliere dott. Marco Mancini risponde che è possibile in quanto il Regolamento non lo vieta.

Il Consigliere dott. Giovanni Pendenza risponde: *“date le assicurazioni procediamo”*.

Prende la parola il Consigliere dott. Marco Mancini da lettura del caso numero di protocollo 708 – 2020, viene aggiornato il Consiglio sull’attuale situazione e lo scambio avuto con l’Avv. Andrea Luccitti.

Prende la parola il Consigliere dott. Marco Mancini da lettura del caso numero di protocollo 3061 – 2019, viene descritto e riportata la decisione proposta dalla Commissione Deontologica.

Il Consigliere dott. Marco Mancini pone a votazione l’archiviazione immediata.

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Prende la parola la Consigliera dott.ssa Maria Cristina Barnabei da lettura del caso numero di protocollo 326 – 2020, il Consigliere dott. Marco Mancini non partecipa alla discussione e votazione.

Viene discussa in Consiglio la possibilità d’invio degli atti al consulente legale.

Viene posta a votazione dal Presidente.

Votazione: presenti n. 14

Non partecipazione al voto: 1 (Mancini)

Favorevoli: 13 unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara sciolta la seduta del Consiglio alle ore 18.38.

Il Presidente

Prof. Enrico Perilli



Il Segretario

Dott. Matteo Perazzini



